

# CHIMICA CERAMICA

## SETTORE CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO ARTIGIANATO

### AGGIORNAMENTI

ccnl: giugno 2019

\* ccrl: aprile 98

#### *Campo di applicazione:*

*Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, così come definite dalle normative vigenti, dei seguenti settori:*

#### *Settore chimica:*

- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenti, cere, candele, ecc.);*
- gomma plastica;*
- prodotti ed attrezzature in plastica ed uso civile e ad uso industriale;*
- vetro;*
- vetroresina;*
- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);*
- prodotti biomedicali;*
- erboristeria;*
- lavorazione lampade;*
- trattamento acque;*
- depurazione;*
- pirotecnica;*
- trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi.*

Chimici giu-19

## Impiegati/Operai

<b>IMPIEGATI</b>	<b>RETRIBUZIONE TABELLARE</b>	<b>*INTEGR. REGIONALE</b>	<b>TOTALE EURO</b>
7° livello	1.944,07	32,54	1.976,61
6° livello	1.816,23	29,44	1.845,67
5° S livello	1.715,79	27,11	1.742,90
5° livello	1.634,22	24,79	1.659,01
4° livello	1.548,77	22,21	1.570,98
3° livello	1.462,37	20,14	1.482,51
2° livello	1.397,94	18,08	1.416,02
1° livello	1.305,97	15,24	1.321,21

divisore orario: 173

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° giugno 2015

Vedi profili formativi

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI  
finalizzato alle categorie 5S, 6 e 7

<i>livello finale 7</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.360,85	10,07	1.370,92
successivi 6 mesi 70%	1.360,85	10,07	1.370,92
successivi 6 mesi 75%	1.458,05	10,07	1.468,12
successivi 6 mesi 75%	1.458,05	10,07	1.468,12
successivi 6 mesi 85%	1.652,46	10,07	1.662,53
successivi 6 mesi 85%	1.652,46	10,07	1.662,53
successivi 6 mesi 90%	1.749,66	10,07	1.759,73
successivi 6 mesi 90%	1.749,66	10,07	1.759,73
successivi 6 mesi 95%	1.846,87	10,07	1.856,94
succ. 6 mesi liv.finale.	1.944,07	10,07	1.954,14

<i>livello finale 6</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.271,36	10,07	1.281,43
successivi 6 mesi 70%	1.271,36	10,07	1.281,43
successivi 6 mesi 75%	1.362,17	10,07	1.372,24
successivi 6 mesi 75%	1.362,17	10,07	1.372,24
successivi 6 mesi 85%	1.543,80	10,07	1.553,87
successivi 6 mesi 85%	1.543,80	10,07	1.553,87
successivi 6 mesi 90%	1.634,61	10,07	1.644,68
successivi 6 mesi 90%	1.634,61	10,07	1.644,68
successivi 6 mesi 95%	1.725,42	10,07	1.735,49
succ. 6 mesi liv.finale.	1.816,23	10,07	1.826,30

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

<i>livello finale 5S</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.201,05	10,07	1.211,12
successivi 6 mesi 70%	1.201,05	10,07	1.211,12
successivi 6 mesi 75%	1.286,84	10,07	1.296,91
successivi 6 mesi 75%	1.286,84	10,07	1.296,91
successivi 6 mesi 85%	1.458,42	10,07	1.468,49
successivi 6 mesi 85%	1.458,42	10,07	1.468,49
successivi 6 mesi 90%	1.544,21	10,07	1.554,28
successivi 6 mesi 90%	1.544,21	10,07	1.554,28
successivi 6 mesi 95%	1.630,00	10,07	1.640,07
succ. 6 mesi liv.finale.	1.715,79	10,07	1.725,86

Per gli apprendisti del settore **vetro artistico**, la durata dell'apprendistato non può essere in nessun caso inferiore a quella determinata ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al Ccnl 11 luglio 2000 (durata 5 anni). In tale ipotesi la progressione retributiva è la medesima del gruppo di pari durata.

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**

**2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI**  
**finalizzato alle categorie 4 e 5**

<i>livello finale 5</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.143,95	10,07	1.154,02
successivi 6 mesi 70%	1.143,95	10,07	1.154,02
successivi 6 mesi 75%	1.225,67	10,07	1.235,74
successivi 6 mesi 75%	1.225,67	10,07	1.235,74
successivi 6 mesi 80%	1.307,38	10,07	1.317,45
successivi 6 mesi 80%	1.307,38	10,07	1.317,45
successivi 6 mesi 90%	1.470,80	10,07	1.480,87
succ. 6 mesi liv.finale	1.634,22	10,07	1.644,29

<i>livello finale 4</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.084,14	10,07	1.094,21
successivi 6 mesi 70%	1.084,14	10,07	1.094,21
successivi 6 mesi 75%	1.161,58	10,07	1.171,65
successivi 6 mesi 75%	1.161,58	10,07	1.171,65
successivi 6 mesi 80%	1.239,02	10,07	1.249,09
successivi 6 mesi 80%	1.239,02	10,07	1.249,09
successivi 6 mesi 90%	1.393,89	10,07	1.403,96
succ. 6 mesi liv.finale	1.548,77	10,07	1.558,84

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**

**3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI**

finalizzato alle categorie 3 e 2 ed impiegati amministrativi

<i>livello finale 3</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.023,66	10,07	1.033,73
successivi 6 mesi 70%	1.023,66	10,07	1.033,73
successivi 6 mesi 75%	1.096,78	10,07	1.106,85
successivi 6 mesi 75%	1.096,78	10,07	1.106,85
successivi 6 mesi 80%	1.169,90	10,07	1.179,97
succ. 6 mesi liv. Finale	1.462,37	10,07	1.472,44

<i>livello finale 2</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	978,56	10,07	988,63
successivi 6 mesi 70%	978,56	10,07	988,63
successivi 6 mesi 75%	1.048,46	10,07	1.058,53
successivi 6 mesi 75%	1.048,46	10,07	1.058,53
successivi 6 mesi 80%	1.118,35	10,07	1.128,42
succ. 6 mesi liv. Finale	1.397,94	10,07	1.408,01

**APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI** la durata è ridotta a 3 anni per tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**

# APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012

b) ex art. 49 assunti dal 3 marzo 2008

Vedi profili formativi

**1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI**

**finalizzato alle categorie 5S, 6 e 7**

<i>livello finale 7</i>	RETRIBUZIONE TABELLARE	*INTEGR. REGIONALE	TOTALE EURO
Primi 6 mesi 70%	1.360,85	10,07	1.370,92
successivi 6 mesi 70%	1.360,85	10,07	1.370,92
successivi 6 mesi 75%	1.458,05	10,07	1.468,12
successivi 6 mesi 75%	1.458,05	10,07	1.468,12
successivi 6 mesi 85%	1.652,46	10,07	1.662,53
successivi 6 mesi 85%	1.652,46	10,07	1.662,53
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.	1.715,79	10,07	1.725,86
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.	1.715,79	10,07	1.725,86
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.	1.816,23	10,07	1.826,30
succ. 6 mesi liv. finale.	1.944,07	10,07	1.954,14

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**

RETRIBUZIONE TABELL \*INTEGR. REGIONALE TOTALE EURO

livello finale 6			
Primi 6 mesi 70%	1271,361	10,07	1281,431
successivi 6 mesi 70%	1271,361	10,07	1281,431
successivi 6 mesi 75%	1362,1725	10,07	1372,2425
successivi 6 mesi 75%	1362,1725	10,07	1372,2425
successivi 6 mesi 85%	1543,7955	10,07	1553,8655
successivi 6 mesi 85%	1543,7955	10,07	1553,8655
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.	1634,22	10,07	1644,29
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.	1634,22	10,07	1644,29
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.	1715,79	10,07	1725,86
succ. 6 mesi liv. finale.	1816,23	10,07	1826,3

RETRIBUZIONE TABELL \*INTEGR. REGIONALE TOTALE EURO

livello finale 5S			
Primi 6 mesi 70%	1201,053	10,07	1211,123
successivi 6 mesi 70%	1201,053	10,07	1211,123
successivi 6 mesi 75%	1286,8425	10,07	1296,9125
successivi 6 mesi 75%	1286,8425	10,07	1296,9125
successivi 6 mesi 85%	1458,4215	10,07	1468,4915
successivi 6 mesi 85%	1458,4215	10,07	1468,4915
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.	1548,77	10,07	1558,84
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.	1548,77	10,07	1558,84
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.	1634,22	10,07	1644,29
succ. 6 mesi liv. finale.	1715,79	10,07	1725,86

Per gli apprendisti del settore **vetro artistico**, la durata dell'apprendistato non può essere in nessun caso inferiore a quella determinata ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al Ccnl 11 luglio 2000 (durata 5 anni). In tale ipotesi la progressione retributiva è la medesima del gruppo di pari durata.

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.



2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI  
finalizzato alle categorie 4 e 5

RETRIBUZIONE TABELL \*INTEGR. REGIONALE TOTALE EURO

livello finale 5				
Primi 6 mesi	70%	1143,954	10,07	1154,024
successivi 6 mesi	70%	1143,954	10,07	1154,024
successivi 6 mesi	75%	1225,665	10,07	1235,735
successivi 6 mesi	75%	1225,665	10,07	1235,735
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1462,37	10,07	1472,44
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1462,37	10,07	1472,44
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1548,77	10,07	1558,84
succ. 6 mesi liv.finale		1634,22	10,07	1644,29

RETRIBUZIONE TABELL \*INTEGR. REGIONALE TOTALE EURO

livello finale 4				
Primi 6 mesi	70%	1084,139	10,07	1094,209
successivi 6 mesi	70%	1084,139	10,07	1094,209
successivi 6 mesi	75%	1161,5775	10,07	1171,6475
successivi 6 mesi	75%	1161,5775	10,07	1171,6475
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1397,94	10,07	1408,01
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1397,94	10,07	1408,01
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1462,37	10,07	1472,44
succ. 6 mesi liv.finale		1548,77	10,07	1558,84

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**

3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI  
finalizzato alle categorie 3 e 2 impiegati

RETRIBUZIONE TABELL \*INTEGR. REGIONALE TOTALE EURO

livello finale 3				
Primi 6 mesi	70%	1023,659	10,07	1033,729
successivi 6 mesi	70%	1023,659	10,07	1033,729
successivi 6 mesi	75%	1096,7775	10,07	1106,8475
successivi 6 mesi	75%	1096,7775	10,07	1106,8475
succ. 6 mesi	2 liv. Inf.	1305,97	10,07	1316,04
succ. 6 mesi	liv. Finale	1462,37	10,07	1472,44

RETRIBUZIONE TABELL \*INTEGR. REGIONALE TOTALE EURO

livello finale 2 impiegati				
Primi 6 mesi	70%	978,558	10,07	988,628
successivi 6 mesi	70%	978,56	10,07	988,63
successivi 6 mesi	75%	1.048,46	10,07	1.058,53
successivi 6 mesi	75%	1.048,46	10,07	1.058,53
succ. 6 mesi	1 liv. Inf.	1.305,97	10,07	1.316,04
succ. 6 mesi	liv. Finale	1.397,94	10,07	1.408,01

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

\* Questi importi non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa. Questi importi saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità annue. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

**Chimici giu-19**